



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE CORPI DI VEICOLI MARITTIMI E LACUSTRI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI

NOBIS BOAT

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO NBO.RCA.2018.001-2023.001 - EDIZIONE TARIFFARIA 01.08.2023

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Nobis Boat

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza fornisce una copertura assicurativa per la **Responsabilità Civile** dei Natanti e dei Motori amovibili e per i danni materiali e diretti subiti dal Natante o dal Motore amovibile a seguito di **Furto, Incendio e Ricorso terzi da incendio**. Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



CHE COSA È ASSICURATO?

Copertura Obbligatoria

✓ Responsabilità Civile per Natanti a Motore e Motori amovibili

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante descritto in Polizza o di quello al quale il Motore Amovibile descritto in Polizza sia di volta in volta applicato.

L'assicurazione copre anche:

- la Responsabilità Civile per i danni materiali e diretti causati dalla navigazione o giacenza in acque private del Natante assicurato o di quello al quale il Motore amovibile assicurato viene applicato;
- la Responsabilità Civile per i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante assicurato o di quello al quale il Motore amovibile assicurato viene applicato;
- per i natanti adibiti a scuola guida: la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati Terzi: l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- i danni provocati a terra dal Natante, ossia i danni cagionati a Terzi in conseguenza delle operazioni di Varo, Alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo, ivi compresi quelli cagionati dall'Incendio del Natante comunque verificatosi ed entro i limiti previsti dal presente contratto di assicurazione;
- la responsabilità civile dei trasportati sul Natante indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la navigazione o la giacenza in acqua del Natante assicurato.

Coperture Aggiuntive

✓ Furto Totale o Parziale

L'Impresa si obbliga a indennizzare il Contraente/Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal Natante o dal Motore amovibile identificati nel Modulo di Polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal Natante o dal Motore amovibile identificato in polizza nell'esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal Natante o dal Motore amovibile in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del Natante o del Motore amovibile stesso.

✓ Furto Totale

L'Impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, tiene indenne il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Natante o dal Motore amovibile identificati nel Modulo di Polizza a seguito di furto o rapina del Natante o del Motore Amovibile senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti; in caso di ritrovamento, il furto si considera totale quando l'evento assicurato determina la distruzione totale del Natante o del Motore Amovibile.

✓ Incendio

L'Impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, tiene indenne il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Natante o dal Motore amovibile identificati nel Modulo di Polizza a seguito di incendio sia totale che parziale, con sviluppo di fiamma, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto del serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio.

Il danno si considera totale quando l'evento assicurato determina la distruzione totale del Natante o del Motore Amovibile.

✓ Ricorso terzi da incendio

La presente garanzia è da considerarsi sempre compresa nella garanzia Incendio.

L'Impresa garantisce la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio (inteso come autocombustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Natante o del Motore Amovibile indicato nel Modulo di Polizza, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del Titolo X del Decreto Legislativo 07/09/05 n. 209, fino a concorrenza, per capitali, interessi e spese, di € 100.000,00 per ogni sinistro.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Copertura Obbligatoria

- ✗ L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- ✗ L'Assicurazione non è operante:
 - 1) in acqua: al di fuori del mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché al di fuori delle acque interne dei Paesi europei;
 - 2) a terra: al di fuori dei Paesi affacciatisi sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.
- ✗ Non sono assicurabili mezzi diversi da natanti e motori amovibili.

Copertura Aggiuntive

- ✗ Non sono assicurabili i natanti e i motori amovibili immatricolati da più di 10 anni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Esclusioni valide per la garanzia RC:

- ! L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente del Natante responsabile del sinistro.
- ! Sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 - il Proprietario del Natante o del Motore Amovibile, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Natante concesso in leasing;
 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Natante e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
 - ove l'Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto.
- ! Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:
 - nel caso di Natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - nel caso di Natanti concessi a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il Natante non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
 - nel caso di Natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
 - per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
 - per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresa la persona trainata, causati dall'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano;
 - se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - in caso di dolo del conducente;
 - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Esclusioni valide per le garanzie Furto Totale o Parziale, Incendio e Ricorso Terzi da Incendio

- ! L'Impresa non indennizza i danni causati al Natante o al Motore Amovibile da:
 - atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
 - fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
 - partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
 - semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
 - dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il Natante o de Motore Amovibile. Limitatamente alla sola garanzia "Furto" sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
 - colpa grave del Contraente/Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
 - atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio od eventi sociopolitici;
 - trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.
- Sono sempre escluse le spese sostenute dal Contraente/Assicurato, o da chi per esso, al fine di apportare al Natante o al Motore Amovibile modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura. Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non materiali. Sono sempre esclusi i danni derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti del Contraente/Assicurato.

- ! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione opera:

- 1) in acqua: per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché opera per le acque interne dei Paesi europei;
- 2) a terra: nei Paesi affacciatisi sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente/Assicurato ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto di assicurazione si intende perfezionato con il pagamento, da parte del Contraente/Assicurato, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c..

Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza. La garanzia Responsabilità Civile resta operante sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente/Assicurato per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

In presenza della Garanzia Responsabilità Civile, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.

ASSICURAZIONE R.C. E CORPI DI VEICOLI MARITTIMI E LACUSTRI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.
(DIP Aggiuntivo R.C.)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Nobis Boat

Versione n. 1 di Agosto 2023 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni R.C. e Corpi di Veicoli Marittimi e Lacustri), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2022

Bilancio approvato il 28/04/2023

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 107.123.237 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 68.007.466.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 179,69% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 399,31% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Si richiama quanto indicato nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito istituzionale attraverso il seguente collegamento <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it.

Al contratto si applica la normativa vigente per lo stato italiano e soggetta alla medesima giurisdizione.



CHE COSA È ASSICURATO?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base Nobis Boat.

L'impresa si impegna a risarcire il Contraente/Assicurato per i danni coperti dalla Responsabilità Civile entro il massimale concordato con lo stesso; per le garanzie Furto Totale e Parziale, Incendio e Ricorso Terzi da incendio, il limite massimo dell'indennizzo corrisponde alla somma assicurata.

Massimali	Il limite minimo assicurabile del Massimale sulla Responsabilità Civile (al di sotto del quale per norma non si può assumere un contratto) corrisponde a 6.070.000,00€ per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle persone e a euro 1.220.000,00 € per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle cose. È facoltà del Contraente scegliere Massimali superiori a quelli minimi previsti dalla norma accettando il relativo adeguamento del premio.
Garanzie estese	L'Impresa, in aggiunta a quanto indicato all'interno del Dip Base, assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa Premessa, i Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'Art. 25, i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle richiamate estensioni.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le Estensioni di seguito riportate si considerano operanti solo se ne sia stato pagato il relativo sovrapprezzo e se siano state espressamente richiamate nel Modulo di Polizza.

Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope	L'Impresa, a parziale deroga dell'articolo 27 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei casi di Sinistri causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione	Fermo restando quanto è previsto all'articolo 6 - "Limiti di navigazione", l'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
Attività idrosportiva, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano (Valida solo per i Natanti ad uso privato)	L'Impresa, a parziale deroga dell'articolo 27 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione, assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresa la persona trainata, causati dall'esercizio dell'attività idrosportiva, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

QUALI COPERTURE POSSO AGGIUNGERE ALLA R.C. PAGANDO UN PREMIO AGGIUNTIVO?

In aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza, quali: Furto Totale e Parziale, Incendio e Ricorso Terzi da Incendio.

Le garanzie sopra indicate sono acquistabili dal Contraente/Assicurato in maniera facoltativa; tuttavia, nel caso lo stesso richiedesse di acquistarle vi è l'obbligo ad acquistarle con Forma a "pacchetto", che le comprende tutte. In alternativa al pacchetto è possibile, da parte del Contraente/Assicurato, richiedere, sempre in maniera facoltativa, l'acquisto del solo Ricorso Terzi da Incendio.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi	I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. In aggiunta a quanto esplicitato nel Dip Base, si precisa che l'assicurazione non comprende la copertura di: denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.
-----------------------	--



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni valide per le garanzie RC, Furto Totale e Parziale, Incendio e Ricorso Terzi da Incendio sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali ed ulteriori esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Garanzia RC	<p>Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del Natante o a quello al quale il Motore amovibile assicurato viene applicato, od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.</p> <p>L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Natante o di quello al quale è installato il Motore Amovibile assicurato a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.</p> <p>Limitatamente ai DANNI PROVOCATI A TERRA (articolo 25, punto 3) l'assicurazione, inoltre, non è operante, salvo che sia diversamente convenuto:</p> <ol style="list-style-type: none">1) per i danni cagionati ai dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio del Natante;2) per i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;3) per i danni alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti addetti al servizio del Natante;4) per i danni cagionati al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso che durante le operazioni di carico e scarico. <p>In tutti i casi in cui la garanzia DANNI PROVOCATI A TERRA non sia operante, l'Impresa non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l'articolo 144 del Codice.</p> <p>Con riferimento alla gestione delle vertenze stragiudiziali e giudiziali, l'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.</p>
Incendio	<p>Non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.</p> <p>Le franchigie e gli scoperti prestate sono riportati nel Modulo di Polizza o in mancanza si intendono operante uno scoperto del 20% col minimo di € 250,00.</p>
Furto Totale/Parziale	<p>Le franchigie e gli scoperti prestate sono riportati nel Modulo di Polizza o in mancanza si intendono operante uno scoperto del 20% col minimo di € 250,00.</p> <p>In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del natante, l'Impresa indennizza all'assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al natante in garanzia.</p> <p>L'applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00.</p>
Ricorso Terzi da Incendio	<p>La garanzia non comprende i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato;b) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. <p>La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.</p> <p>L'Impresa non risarcisce, inoltre, i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">• subiti dal Contraente/Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente/Assicurato, dal conducente o dal proprietario del Natante o del Motore Amovibile, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;• subiti, ove il Contraente/Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;• da inquinamento o da contaminazione;• cagionati da Natanti o da Motori Amovibili alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza all'Impresa (fax +39.039.6890794 o tramite posta elettronica all'indirizzo: sinistrirca@nobis.it) entro 3 (tre) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità del danno e l'indicazione delle conseguenze, il numero della Polizza, il nome dei danneggiati, nonché il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.</p> <p>Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per l'Impresa gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.</p> <p>Su richiesta dell'Impresa, inoltre, il Contraente/Assicurato, deve presentare ogni ulteriore documento eventualmente richiesta ed inoltre: rilasciare la procura a vendere o a demolire del Natante o del Motore Amovibile a favore dell'Impresa; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di Polizza; fornire, se non asportate con il Natante o con il Motore Amovibile, tutte le chiavi in dotazione di serie allo stesso; per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente. Il Contraente/Assicurato non deve provvedere a far riparare il Natante o il Motore Amovibile prima che il danno sia stato accertato dall'Impresa, salvo che per le riparazioni di prima urgenza.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il malus: Non è previsto per questa tipologia di prodotto.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p> <p>Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione in originale debitamente firmato e sottoscritto, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.</p>



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio	<p>Il contratto ha effetto dalla data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile. Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.</p> <p>In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa. L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 40/2018 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta.</p>
Rimborso	<p>Nel caso di cessazione del rischio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasferimento della proprietà del veicolo; - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo; - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo; <p>la Compagnia rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi.</p>



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	Il presente contratto ha durata annuale, così come risultante dal Modulo di Polizza, e cessa alla sua naturale scadenza. L'Impresa è tenuta a mantenere operanti le garanzie assicurative sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente/Assicurato per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del presente contratto. Tale disposizione non è operante per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie in corso di contratto.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Clausola di tacito rinnovo	Il presente contratto ha durata annuale, così come risultante dal Modulo di Polizza, e cessa alla sua naturale scadenza. Al termine dell'annualità il Contraente/Assicurato potrà rinnovare il contratto per un ulteriore anno mediante il pagamento del premio assicurativo che sarà soggetto alle nuove condizioni tariffarie proposte dall'Impresa per la garanzia di Responsabilità Civile e per le altre garanzie eventualmente operanti. Si applicano, in caso di rinnovo, le Condizioni di Assicurazione in corso.
Ripensamento dopo la stipulazione	Nei soli casi in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente/Assicurato potrà recedere dallo stesso mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere trasmessa all'Intermediario e all'Impresa entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto, e ad essa dovrà essere allegato l'originale del Modulo di Polizza, del certificato di assicurazione e del Contrassegno. Il recesso esercitato dall'Assicurato a titolo di ripensamento avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R. Alla ricezione del recesso e di tutti i documenti sopra indicati e di quelli eventualmente richiesti dall'Impresa, quest'ultima rimborserà all'Assicurato la parte di premio riferito al periodo assicurativo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Risoluzione	Il Contraente/Assicurato può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: - Trasferimento di proprietà del veicolo; - Cessazione del rischio per causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come natante a motore o di un motore amovibile.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato, al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione, dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del natante assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario è pari al 9,17% sul premio netto imponibile per la garanzia RC veicoli marittimi e del 36,89 per le garanzie Cvt.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it . Risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Verificata la copertura assicurativa ed accertato il diritto del Contraente/Assicurato di percepire l'indennizzo contrattualmente previsto, la determinazione dell'ammontare del danno viene concordato direttamente dalle parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente/Assicurato. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	4
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio	4
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	4
Art. 3 – Sostituzione del certificato e contrassegno – Duplicato di polizza.....	4
Art. 4 – Dichiarazioni del Contraente.....	4
Art. 5 – Diritto di rivalsa.....	4
Art. 6 – Limiti di navigazione e validità territoriale	4
Art. 7 – Durata del contratto.....	5
Art. 8 – Rinnovo del contratto	5
Art. 9 – Validità	5
Art. 10 – Diritto di ripensamento e facoltà di recesso.....	5
Art. 11 – Sospensione del contratto	5
Art. 12 – Trasferimento della proprietà del natante o del motore amovibile	5
Art. 13 – Cessazione del rischio.....	6
Art. 14 – Foro competente.....	6
Art. 15 – Oneri fiscali.....	6
Art. 16 – Legge applicabile al contratto – Rinvio alle norme di legge	6
Art. 17 – Polizze vincolate	7
Art. 18 – Cessione del credito.....	7
Art. 19 – Clausola broker.....	7
Art. 20 – Validità	7
Art. 21 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	7
Art. 22 – Forza probatoria del contratto	7
Art. 23 – Modifiche all'assicurazione.....	7
Art. 24 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	7
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	8
Capitolo 1 – Responsabilità Civile per Natanti a Motore e Motori Amovibili	8
Art. 25 – Oggetto della garanzia assicurativa	8
Art. 26 – Soggetti esclusi	8
Art. 27 – Esclusioni e rivalsa.....	8
Art. 28 – Obblighi di informativa alla clientela	9
Art. 29 – Gestione delle vertenze	9
Art. 30 – Limitazione all'azione di rivalsa e condizioni aggiuntive operanti con pagamento di sovrappremio.....	9
CAPITOLO 2 – CORPI DI VEICOLI MARITTIMI E LACUSTRI	10
Art. 31 – Oggetto dell'assicurazione	10
Art. 32 – Furto totale o parziale.....	10
Art. 33 – Furto totale.....	10
Art. 34 – Incendio	10
Art. 35 – Ricorso terzi da incendio	10
Art. 36 – Esclusioni	10
Art. 37 – Determinazione del valore assicurato	11
Art. 38 – Ritrovamento del natante o del motore amovibile oggetto di furto.....	11
Art. 39 – Determinazione ed indennizzo del danno	11
Art. 40 – Definizione di danno totale.....	11
Art. 41 – Definizione di danno parziale	11
Art. 42 – Relitto.....	12
Art. 43 – Liquidazione del danno totale	12
Art. 44 – Criteri di determinazione del danno	12
Art. 45 – Somme assicurate al netto di I.V.A. o con I.V.A. Parziale.....	12
Art. 46 – Determinazione del premio	12
Art. 47 – Garanzie prestate e relativi scoperti e franchigie.....	12
Art. 48 – Regola proporzionale.....	12
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	13
Art. 49 – Denuncia del sinistro	13
Art. 50 – Pagamento dell'indennizzo	13
APPENDICE NORMATIVA	14
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	18

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della Polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della Polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

ALAGGIO: manovra con la quale l'imbarcazione viene trainata all'asciutto;

ARBITRATO: clausola con la quale le Parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto ed affidano la risoluzione della controversia ad uno o più arbitri;

AREE AEROPORTUALI: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari;

ASSICURATO/CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, per Assicurato si intende la persona fisica o giuridica la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del natante;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO): il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente/Assicurato e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato;

BROKER: intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza con imprese di assicurazione o di riassicurazione;

CESSAZIONE DEL RISCHIO: evento che si verifica a seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del natante assicurato;

CESSIONE DEL CONTRATTO: facoltà concessa al Contraente/Assicurato di cedere il Contratto di assicurazione a seguito dell'alienazione del natante;

CONTRASSEGNO: certificato Internazionale di Assicurazione dei Natanti o Motori Amovibili a motore rilasciato per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati;

COASSICURAZIONE: ripartizione fra più assicuratori in quote determinate, e dunque senza solidarietà tra gli stessi, di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria);

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice o C.d.S.): il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005;

COMMITTENTE: nel contratto di appalto è la qualità assunta da chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera o di fornire un servizio;

CONDUCENTE: la persona fisica che pone in circolazione il Natante;

CONTRATTO: il contratto di assicurazione;

DECORRENZA DELLA GARANZIA: la garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio;

DELITTO COLPOSO: fatto previsto come tale dalla legge penale che cagiona un danno e che viene commesso per negligenza, imperizia o imprudenza, e senza volontà o intenzione di causare l'evento lesivo;

DANNO DOLOSO: danno determinato da un fatto illecito che viene commesso volontariamente;

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito che non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale;

DANNO PARZIALE: ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del natante al momento del sinistro;

DANNO PRETERINTENZIONALE: danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa dal quale derivano conseguenze più gravi rispetto a quelle volute da colui che ha agito per commettere l'illecito;

DANNO TOTALE: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del natante al momento del sinistro;

DEGRADO: deprezzamento del natante o del motore amovibile e di tutte le sue parti dovuto ad invecchiamento e/o ad usura.

DENUNCIA: atto con il quale l'Assicurato dà notizia all'Impresa del verificarsi di un Sinistro;

DURATA CONTRATTO: il periodo di validità del contratto di assicurazione;

ESPLOSIONE: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

FAMILIARE CONVIVENTE: il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza, come comprovante dallo stato di famiglia;

FATTO ILLECITO: qualunque fatto dell'uomo, diverso dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, commesso in violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico;

FRANCHIGIA: la parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato;

FURTO: è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale perpetrato da chiunque si impossessi di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

IMPRESA: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto;

INCENDIO: l'autocombustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

INCIDENTE: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione nautica;

INDENNIZZO O INDENNITÀ: la somma dovuta dall'Impresa al Contraente/Assicurato al verificarsi del sinistro coperto dalle garanzie di polizza;

INFORTUNIO: l'evento, connesso con la circolazione del natante, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni corporali, obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente ovvero una inabilità temporanea;

INSORGENZA DEL SINISTRO: per insorgenza del sinistro si intende:

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali;
- il momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un Terzo violano norme di legge o di contratto;

INTERMEDIARIO: la persona fisica o giuridica regolarmente iscritta al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il presente Contratto di assicurazione;

INVALIDITÀ PERMANENTE: perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato;

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP;

LEASING: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Natante o il Motore Amovibile dietro pagamento di un canone periodico;

LEGGE: il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - "Codice delle Assicurazioni Private", i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei Natanti a motore e successive modificazioni;

LEGGITTIMO CONDUCENTE: il proprietario del natante assicurato o la persona da lui autorizzata a condurre il natante stesso, ovvero l'utilizzatore abituale del natante assicurato;

LOCATARIO: l'utilizzatore del Natante o del Motore Amovibile affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione;

MASSIMALE: costituisce il limite massimo di indennizzo erogabile dall'Impresa;

MEDIAZIONE: istituto giuridico di risoluzione delle controversie alternativo al procedimento giudiziario, che è stato introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010;

MODULO DI POLIZZA: il documento sottoscritto dal Contraente/Assicurato attestante l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione con l'Impresa;

MOTORE AMOVIBILE: il motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi;

NATANTE: l'imbarcazione ad uso privato o l'unità da diporto che il Contraente/Assicurato ha indicato in Polizza;

NORME TARIFFARIE: le norme che disciplinano le tariffe, gli sconti, gli aumenti ed i premi applicati dell'Impresa;

INDENNIZZO: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

PERIODO DI ASSICURAZIONE: periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa;

POLIZZA: i documenti che comprovano il Contratto di assicurazione, costituiti dal Set Informativo e dal Modulo di Polizza;

PREMIO: somma di denaro dovuta dal Contraente/Assicurato all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione da questa assunta;

PROCEDIMENTO PENALE: procedimento volto all'accertamento della commissione di reati che inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l'informazione di garanzia;

PROCESSO CIVILE: viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice di Pace o al Tribunale;

PROPRIETARIO DEL NATANTE O DEL MOTORE AMOVIBILE: colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

RAPINA: reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

RECESSO: atto con il quale una delle parti, nei casi convenzionalmente previsti, può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale;

REATO: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: ergastolo, reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante;

RELITTO: viene definito tale il Natante o il Motore Amovibile danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale che essi hanno al momento del sinistro;

RESIDENZA/SEDE LEGALE: per residenza si intende il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sua dimora abituale, così come risultante dal certificato anagrafico. Per sede legale si intende il luogo in cui la società o l'ente ha stabilito il centro dei propri affari, così come risultante dall'atto costitutivo e dalla visura camerale;

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO: la Polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione;

RIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA): il riparatore convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa;

RISARCIMENTO: la somma dovuta dall'Impresa a terzi danneggiati in caso di sinistro;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il Sinistro;

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: è la facoltà concessa al Contraente/Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all'estero del Natante assicurato;

SCOPERTO: importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa;

SCOPPIO: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione;

SINISTRO: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO: la cessazione temporanea degli effetti della Polizza sino alla data della sua eventuale riattivazione;

SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO: spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio;

SPESE DI SOCCOMBENZA: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;

STATO DI NECESSITÀ: l'essere costretto a compiere un'azione per salvare sé od altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona;

TARIFFA: la Tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto applicata dall'Impresa;

TERZI: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice;

TRANSAZIONE: accordo con il quale le parti, mediante reciproche concessioni, definiscono un contenzioso in essere o prevengono l'insorgere di una controversia;

USURA: forma di deterioramento che tiene in considerazione del grado di consumo normale, delle condizioni del Natante e/o del Motore Amovibile, della percorrenza, della data di immatricolazione, della manutenzione effettuata e delle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;

VALORE A NUOVO: il valore di listino a nuovo del Natante e/o del Motore Amovibile di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate di settore, oppure, in via sussidiaria, il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell'IVA (salvo che al Contraente/Assicurato sia consentita la detrazione a norma di Legge);

VALORE COMMERCIALE: il valore del Natante e/o del Motore Amovibile in comune commercio;

VARO: manovra per portare un natante in acqua.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Nobis Boat, Mod. NBO.RCA.2018.001-2023.001 ed. 2023-08 – Ultimo aggiornamento 01/08/2023

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.

Nota Bene: le parti di testo evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto ha effetto dalla data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile. Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.

L'Impresa rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui tali documenti siano stati sottratti, smarriti, distrutti o si siano deteriorati. In questo ultimo caso l'Impresa rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato.

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

Art. 3 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E CONTRASSEGNO – DUPLICATO DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, l'Impresa vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.

Nel caso in cui il certificato ed il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'Impresa rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente.

Se la perdita del certificato e/o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Eventuali duplicati del Modulo di Polizza potranno essere rilasciati dall'Impresa su richiesta del Contraente, il quale dovrà sostenere le relative spese.

Se la perdita del Modulo di Polizza è dipesa da sottrazione, distruzione o smarrimento, il Contraente deve dare prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. 4 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate nel Modulo di Polizza.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del Natante o del Motore Amovibile assicurato.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all'Impresa e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte delle quali l'Impresa sia venuta a conoscenza successivamente alla stipulazione del contratto, potrà comportare una variazione del contratto con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – DIRITTO DI RIVALSA

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, l'Impresa, qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'art. 144 della Legge, sulla scorta del principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente/Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 – LIMITI DI NAVIGAZIONE E VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione opera:

- 1) in acqua: per il mare Mediterraneo, fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché opera per le acque interne dei paesi europei;**
- 2) a terra: nei Paesi affacciatisi sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.**

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata annuale, così come risultante dal Modulo di Polizza, e cessa alla sua naturale scadenza. L'Impresa è tenuta a mantenere operanti le garanzie assicurative sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente/Assicurato per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del presente contratto. **Tale disposizione non è operante per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.**

Art. 8 – RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità il Contraente/Assicurato potrà rinnovare il contratto per un ulteriore anno mediante il pagamento del premio assicurativo che sarà soggetto alle nuove condizioni tariffarie proposte dall'Impresa per la garanzia di Responsabilità Civile e per le altre garanzie eventualmente operanti.

Si applicano, in caso di rinnovo, le Condizioni di Assicurazione in corso.

Art. 9 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza.

Art. 10 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO E FACOLTÀ DI RECESSO

Nei soli casi in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente/Assicurato potrà recedere dallo stesso mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere trasmessa all'Intermediario e all'Impresa entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto, e ad essa dovrà essere allegato l'originale del Modulo di Polizza, del certificato di assicurazione e del Contrassegno.

Il recesso esercitato dall'Assicurato a titolo di ripensamento avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R. Alla ricezione del recesso e di tutti i documenti sopra indicati e di quelli eventualmente richiesti dall'Impresa, quest'ultima rimborserà all'Assicurato la parte di premio riferito al periodo assicurativo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 11 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Non è prevista la sospensione delle garanzie in corso di contratto.

Art. 12 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE O DEL MOTORE AMOVIBILE

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare immediatamente all'Impresa l'eventuale trasferimento di proprietà del Natante o del Motore Amovibile, fornendone idonea documentazione.

Il trasferimento del Natante o del Motore Amovibile può comportare una delle seguenti fattispecie:

A) SOSTITUZIONE CON ALTRO NATANTE

L'alienante, previa restituzione all'Intermediario al quale è assegnato il contratto, del certificato e del Contrassegno relativi al Natante o al Motore Amovibile alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Natante o Motore Amovibile della medesima tipologia, che sia di sua proprietà o che sia di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni: in questo caso, l'Impresa procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito, purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Natante o del Motore Amovibile assicurato. L'Impresa provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Natante o del Motore Amovibile in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

B) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto di assicurazione relativo al Natante o al Motore Amovibile alienato viene ceduto all'acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di compravendita certificata, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. **Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso in cui vi sia trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa applicata al cessionario comporta un aumento del premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al relativo conguaglio. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione del Natante o del Motore Amovibile il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto e, pertanto, l'Impresa non rilascerà alcun documento attestante l'efficacia delle coperture previste del presente contratto.

C) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente/Assicurato deve darne comunicazione all'Impresa restituendo contestualmente il certificato di assicurazione ed il Contrassegno. L'Impresa, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, rimborsa al Contraente/Assicurato la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.

Il contratto si risolve, **senza rimborso del Premio**, anche nel caso di documentata consegna del Natante o del Motore Amovibile in conto vendita, a condizione che siano stati restituiti all'Intermediario dell'Impresa il certificato di assicurazione ed il Contrassegno. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Natante o del Motore Amovibile, il Contraente/Assicurato ha diritto, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, dal momento della consegna in conto vendita del Natante o del Motore Amovibile.

Art. 13 – CESSAZIONE DEL RISCHIO

DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL NATANTE O DEL MOTORE AMOVIBILE

In caso di cessazione di Rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Natante o del Motore Amovibile assicurato, il Contraente/Assicurato è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, restituendo il certificato di assicurazione e il Contrassegno all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Il Contraente deve inoltre consegnare all'Impresa:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del Natante o del Motore Amovibile: la documentazione attestante la restituzione della carta di circolazione e delle eventuali targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione: copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del Natante o del Motore Amovibile ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente/Assicurato può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro natante o motore amovibile

Il contratto viene reso valido per un altro Natante o Motore Amovibile, della medesima tipologia, appartenente al Proprietario del Natante o del Motore Amovibile distrutto, demolito od esportato o al coniuge in regime di comunione dei beni.

L'Impresa procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

L'Impresa provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Natante o del Motore Amovibile assicurato.

b) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Natante o del Motore Amovibile e l'Impresa rimborsa al Contraente/Assicurato, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione.

Qualora certificato di assicurazione e Contrassegno siano andati distrutti con il Natante o del Motore Amovibile, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL NATANTE O DEL MOTORE AMOVIBILE

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Natante o del Motore Amovibile, il Contraente/Assicurato è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e il Contrassegno all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Il Contraente/Assicurato deve inoltre consegnare all'Impresa copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente/Assicurato può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro natante o motore amovibile

Il contratto viene reso valido per un altro Natante o Motore Amovibile, della medesima tipologia, appartenente al Proprietario del Natante o del Motore Amovibile oggetto di furto o al coniuge in regime di comunione dei beni. L'Impresa procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. L'Impresa provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Natante o del Motore Amovibile assicurato.

b) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e l'Impresa rimborsa al Contraente/Assicurato, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua.

GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI O MOTORI AMOVIBILI

Relativamente alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del Natante o del Motore Amovibile assicurato e senza sostituzione con altro Natante o Motore Amovibile, non si procede ad alcun rimborso di premio ed il Contraente/Assicurato, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.

Art. 14 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente/Assicurato; in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 15 – ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e ogni altro onere fiscale stabiliti per legge e relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 16 – LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 17 – POLIZZE VINCOLATE

Nel caso in cui i Natanti o i Motori Amovibili siano locati in leasing, o siano venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell'Ente vincolatario. L'Impresa si obbliga, per la durata della Polizza, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente vincolatario;
- comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il Natante o il Motore Amovibile indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata A/R qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata accettazione da parte del Contraente/Assicurato della proposta di rinnovo del contratto di assicurazione formulata dall'Impresa, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, del Codice Civile, in caso di danni occorsi al Natante o al Motore Amovibile assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario del Natante o del Motore Amovibile; pertanto, la relativa quietanza liberatoria verrà sottoscritta dal medesimo Ente vincolatario. Limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto al Contraente/Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 18 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 del codice civile, le Parti pattuiscono che il Contraente/Assicurato non potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando il Contraente/Assicurato ha formulato l'eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte dell'Impresa, il Contraente/Assicurato potrà liberamente cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto.

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del Natante o del Motore Amovibile presso un Riparatore convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa.

Art. 19 – CLAUSOLA BROKER

La presente clausola è valida solo per le polizze intermedie da Broker assicurativi.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno gestiti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker assicurativo.

Le comunicazioni relative alla presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC o fax per il tramite del Broker assicurativo. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come eseguita direttamente alla Parte destinataria.

Art. 20 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle Condizioni di Assicurazione trascritte nel Set Informativo e dal Modulo di Polizza.

Art. 21 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per il Contraente/Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà del Contraente/Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 22 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione firmato ed il Modulo di Polizza sono i soli documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra l'Impresa e il Contraente/Assicurato.

Art. 23 – MODIFICHE ALL'ASSICURAZIONE

Ogni eventuale modifica al contratto di assicurazione deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente/Assicurato e dall'Impresa.

Art. 24 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (*Responsabilità Civile per Natanti a motore e Motori Amovibili – Corpi di Veicoli Marittimi e Lacustri*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE PER NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI

Art. 25 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante descritto in Polizza o di quello al quale il Motore Amovibile descritto in Polizza sia di volta in volta applicato.

L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni materiali e diretti causati dalla navigazione o giacenza in acque private del Natante assicurato o di quello al quale il Motore amovibile assicurato viene applicato;
2. la Responsabilità Civile per i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante assicurato o di quello al quale il Motore amovibile assicurato viene applicato. **Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del Natante o a quello al quale il Motore amovibile assicurato viene applicato, od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate;**
3. **PER I NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA:** la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati Terzi: l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
4. **I DANNI PROVOCATI A TERRA** dal Natante, ossia i danni cagionati a Terzi in conseguenza delle operazioni di Varo, Alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo, ivi compresi quelli cagionati dall'incendio del Natante comunque verificatosi ed entro i limiti previsti dal presente contratto di assicurazione;
5. la responsabilità civile dei trasportati sul Natante indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la navigazione o la giacenza in acqua del Natante assicurato. **La garanzia è prestata fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di €. 300.000,00 per ogni Sinistro.**

L'Impresa, inoltre, assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa Premessa, i Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5, i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Natante o di quello al quale è installato il Motore Amovibile assicurato a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 26 – SOGGETTI ESCLUSI

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente del Natante responsabile del sinistro.

Sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) **il Proprietario del Natante o del Motore Amovibile, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Natante concesso in leasing;**
- b) **il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Natante e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;**
- c) **ove l'Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).**

Art. 27 – ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:

- 1) **nel caso di Natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- 2) **nel caso di Natanti concessi a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il Natante non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;**
- 3) **nel caso di Natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- 4) **per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;**
- 5) **per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresa la persona trainata, causati dall'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano;**
- 6) **se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;**
- 7) **in caso di dolo del conducente;**

8) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia, l'Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- 1) il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- 2) il conducente guidi con patente scaduta, **purché la patente rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del Sinistro**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Natante assicurato a causa del Sinistro stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione.**

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Limitatamente ai DANNI PROVOCATI A TERRA (articolo 25, punto 3) l'assicurazione, inoltre, non è operante, salvo che sia diversamente convenuto:

- 1) **per i danni cagionati ai dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio del Natante;**
- 2) **per i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;**
- 3) **per i danni alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti addetti al servizio del Natante;**
- 4) **per i danni cagionati al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso che durante le operazioni di carico e scarico.**

In tutti i casi in cui la garanzia DANNI PROVOCATI A TERRA non sia operante, l'Impresa non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l'articolo 144 del Codice.

Art. 28 - OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

L'Impresa, nella sezione del proprio sito internet dedicata ai suoi Clienti, mette a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione che contiene:

- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul premio da corrispondere per il rinnovo della garanzia R.C. presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).

Art. 29 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora l'Impresa lo richieda espressamente.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide soltanto per le categorie di natanti o per i motori amovibili indicati dalle tariffe e dalle norme tariffarie e, in ogni caso, soltanto se espressamente richiamate in polizza)

Art. 30 - LIMITAZIONE ALL'AZIONE DI RIVALSA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO

Premessa

L'assicurazione dei Rischi indicati nelle sotto estese Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni di Assicurazione. **Tuttavia, in deroga al secondo comma dell'articolo 27 - "Esclusioni e rivalsa", nei casi in cui le Condizioni Aggiuntive non siano operanti, l'Impresa non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l'articolo 144 del Codice.**

Le seguenti condizioni aggiuntive operano a condizione che venga corrisposto dal Contraente/Assicurato un sovrappremio.

- A) **Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope:** l'Impresa, a parziale deroga dell'articolo 27 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

- B) **Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione:** fermo restando quanto è previsto all'articolo 6 - "Limiti di navigazione", l'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
- C) **Attività idrosportiva, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano: (Valida solo per i Natanti ad uso privato):** l'Impresa, a parziale deroga dell'articolo 27 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione, assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresa la persona trainata, causati dall'esercizio dell'attività idrosportiva, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

FORMA TARIFFARIA

FORMULA TARIFFARIA "FISSA": il presente contratto prevede un premio fisso e non soggetto a riduzioni o maggiorazioni rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri per i quali l'Impresa abbia effettuato pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri.

CAPITOLO 2 – CORPI DI VEICOLI MARITTIMI E LACUSTRI

Art. 31 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa tiene indenne il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del Natante o del Motore Amovibile causati dagli eventi previsti dalle garanzie sottoelencate e che siano indicate nel Modulo di Polizza, con il limite del valore ivi indicato e con l'applicazione delle franchigie e/o degli scoperti eventualmente indicati nel modulo stesso o, in mancanza, nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 32 – FURTO TOTALE O PARZIALE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di Polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga a indennizzare il Contraente/Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal Natante o dal Motore amovibile identificati nel Modulo di Polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal Natante o dal Motore amovibile identificato in polizza nell'esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal Natante o dal Motore amovibile in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del Natante o del Motore amovibile stesso.

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del natante, l'Impresa indennizza all'Assicurato, **previa detrazione di una franchigia pari ad Euro 250,00**, i danni materiali e diretti arrecati al natante in garanzia.

L'applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore ad Euro 250,00.

Art. 33 – FURTO TOTALE

L'Impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, tiene indenne il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Natante o dal Motore amovibile identificati nel Modulo di Polizza a seguito di furto o rapina del Natante o del Motore Amovibile senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti; in caso di ritrovamento, il furto si considera totale quando l'evento assicurato determina la distruzione totale del Natante o del Motore Amovibile.

Art. 34 – INCENDIO

L'Impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, tiene indenne il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Natante o dal Motore amovibile identificati nel Modulo di Polizza a seguito di incendio sia totale che parziale, con sviluppo di fiamma, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto del serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio.

Il danno si considera totale quando l'evento assicurato determina la distruzione totale del Natante o del Motore Amovibile.

Art. 35 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

La presente garanzia è da considerarsi sempre compresa nella garanzia Incendio.

L'Impresa garantisce la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio (inteso come autocombustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Natante o del Motore Amovibile indicato nel Modulo di Polizza, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del Titolo X del Decreto Legislativo 07/09/05 n. 209, **fino a concorrenza, per capitali, interessi e spese, di € 100.000,00 per ogni sinistro**. Non sono considerate terze le persone indicate dall'art. 129 del Decreto Legislativo 07/09/05 n. 209.

La garanzia non comprende i danni:

- a) alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato;
- b) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 36 – ESCLUSIONI

L'Impresa non indennizza i danni causati al Natante o al Motore Amovibile da:

- a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- e) dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il Natante o de Motore Amovibile. Limitatamente alla sola garanzia "Furto" sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- f) colpa grave del Contraente/Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
- g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio od eventi sociopolitici;
- h) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.

Sono sempre escluse le spese sostenute dal Contraente/Assicurato, o da chi per esso, al fine di apportare al Natante o al Motore Amovibile modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura.

Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non materiali.

Sono sempre esclusi i danni derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti del Contraente/Assicurato.

Relativamente alla garanzia di cui all'art. 35) "Ricorso terzi da incendio", l'Impresa non risarcisce i danni:

- **subiti dal Contraente/Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente/Assicurato, dal conducente o dal proprietario del Natante o del Motore Amovibile, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;**
- **subiti, ove il Contraente/Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;**
- **da inquinamento o da contaminazione;**
- **cagionati da Natanti o da Motori Amovibili alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**

Art. 37 – DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Se il Natante o il Motore Amovibile è assicurato in concomitanza del suo acquisto, il Valore Assicurato è pari alla somma espressa in Euro e corrispondente al prezzo di listino del Natante o del Motore Amovibile indicato nella fattura di acquisto, oltre al prezzo degli accessori (optionals) ed audiofonovisivi senza detrarre sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati.

Se il Natante o il Motore Amovibile è assicurato non in concomitanza dell'acquisto o il Contraente/Assicurato non sia in possesso della fattura, il Valore Assicurato è pari alla somma espressa in Euro e corrispondente al Valore di listino a nuovo per i Natanti e per i Motori Amovibili di prima immatricolazione (non anteriore a 30 giorni) risultante dalle riviste di settore specializzate; per i Natanti o per i Motori Amovibili non di prima immatricolazione il valore assicurato è determinato dalla somma espressa in Euro corrispondente al Valore di listino riportato dalle riviste specializzate, parametrato in base allo stato di conservazione ed usura del medesimo Natante o Motore Amovibile.

In ogni caso, il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza, o nella quietanza, deve comprendere anche il valore degli eventuali accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nel Modulo di Polizza.

Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del Natante o del Motore Amovibile. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione, solo se stabilmente installati sul Natante o sul Motore Amovibile.

Art. 38 – RITROVAMENTO DEL NATANTE O DEL MOTORE AMOVIBILE OGGETTO DI FURTO

In caso di ritrovamento del Natante o del Motore Amovibile rubato, il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia avuto notizia ed è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del medesimo Natante o Motore Amovibile.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere e l'Impresa di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Natante o Motore Amovibile resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare all'Impresa l'importo già riscosso a titolo di indennizzo contrattualmente previsto. Se l'Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del Natante o del Motore Amovibile recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l'Impresa ed il Contraente/Assicurato.

Qualora il Natante o il Motore Amovibile venga ritrovato prima dell'erogazione dell'indennizzo, l'Impresa liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del Natante o del Motore Amovibile assicurato.

Art. 39 – DETERMINAZIONE ED INDENNIZZO DEL DANNO

Verificata la copertura assicurativa ed accertato il diritto del Contraente/Assicurato di percepire l'indennizzo contrattualmente previsto, la determinazione dell'ammontare del danno viene concordato direttamente dalle parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente/Assicurato.

I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando si verifichi disaccordo tra di essi sulla determinazione del danno.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza dal collegio.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, o se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, tali nomine, anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale nel cui circondario il sinistro si è verificato.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese delle competenze del terzo perito.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti, ovvero di una di esse, rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Art. 40 – DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende la perdita del Natante o del Motore Amovibile in caso di:

- a. furto o rapina del Natante o del Motore Amovibile non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- b. eventi fra quelli assicurati che determinano al Natante o al Motore Amovibile danni di importo pari o superiore all'80% del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro.

Art. 41 – DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Per danno parziale si intende il danno che non rientra nella definizione di "danno totale" a sensi del precedente art. 40.

Art. 42 - RELITTO

Qualora la riparazione del Natante o del Motore Amovibile sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come "relitto".

Al verificarsi della circostanza poc'anzi indicata, l'Impresa ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso, liquidando al Contraente/Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso che il Contraente/Assicurato - a semplice richiesta dell'Impresa - dovrà produrre qualunque documento idoneo attestante la radiazione del Natante o del Motore Amovibile.

Art. 43 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, il Contraente/Assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il Natante o il Motore Amovibile per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro.

L'Impresa, accertato il diritto all'indennizzo, rimborsa direttamente il Contraente/Assicurato, detraendo gli scoperti/franchigie previsti nelle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Polizza.

Art. 44 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Danno Parziale

Per la riparazione del Natante o del Motore Amovibile, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado determinato dalla vetustà e dallo stato d'uso del Natante o del Motore Amovibile. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del Natante o del Motore Amovibile al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

In ogni caso, l'Impresa rimborserà il costo orario della mano d'opera **con il limite massimo di Euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all'ora.**

In ogni caso, l'Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in polizza.

Danno Totale

L'Impresa rimborsa il valore del Natante o del Motore Amovibile determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalle riviste specializzate di settore, aumentato del valore degli optional (se espressamente richiamati nel Modulo di Polizza), applicando anche ad essi il degrado in egual proporzione rispetto a quella applicata al Natante o al Motore Amovibile, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

In caso di perdita totale conseguente a Furto o Incendio avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato sulla base del "valore a nuovo", fermo l'eventuale minor valore assicurato.

Resta espressamente inteso come l'eventuale indennizzo verrà erogato con l'applicazione dell'eventuale franchigia/scoperto risultante dalle presenti Condizioni di Assicurazioni e dal Modulo di Polizza.

Art. 45 - SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. O CON I.V.A. PARZIALE

Su specifica richiesta del Contraente/Assicurato, a condizione che lo stesso sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale. Conseguentemente, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell'importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto dell'I.V.A. o al lordo della quota parte dell'imposta non recuperabile dal Contraente/Assicurato.

Art. 46 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di Polizza con riferimento al tipo di Natante o di Motore Amovibile, uso, marca, modello e allestimento (utilizzando il valore di listino per i Natanti o Motori Amovibili nuovi ed il valore commerciale desumibile dalle riviste specializzate di settore), al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sul Modulo di Polizza stessa; in caso di leasing, ferme le norme poc'anzi indicate, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.

Art. 47 - GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel Modulo di Polizza.

Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nel Modulo di Polizza o in mancanza si intende operante uno scoperto del 20%, con un minimo di €. 250,00, per tutte le province e per tutte le targhe.

Art. 48 - REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del sinistro il valore del Natante o del Motore Amovibile, determinato in base ai criteri stabiliti all'art. 37) "Determinazione del valore assicurato", risulti maggiore del valore assicurato, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del Natante o del Motore Amovibile al momento del sinistro.

In nessun caso l'Impresa, indennizzerà un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 49 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza all'Impresa (fax +39.039.6890794 o tramite posta elettronica all'indirizzo: sinistrirca@nobis.it) entro 3 (tre) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità del danno e l'indicazione delle conseguenze, il numero della Polizza, il nome dei danneggiati, nonché il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per l'Impresa gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Nei casi di Furto e Rapina dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa, copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro, non potrà beneficiare delle relative garanzie.

Su richiesta dell'Impresa, inoltre, il Contraente/Assicurato, deve presentare ogni ulteriore documento eventualmente richiesto ed inoltre:

1. rilasciare la procura a vendere o a demolire del Natante o del Motore Amovibile a favore dell'Impresa; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di Polizza;
2. fornire, se non asportate con il Natante o con il Motore Amovibile, tutte le chiavi in dotazione di serie allo stesso;
3. per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Il Contraente/Assicurato non deve provvedere a far riparare il Natante o il Motore Amovibile prima che il danno sia stato accertato dall'Impresa, salvo che per le riparazioni di prima urgenza.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via G.B. Colleoni, n. 21
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Oppure a mezzo PEC all'indirizzo: nobisassicurazioni@pec.it.

Art. 50 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione in originale debitamente firmato e sottoscritto.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce **"Richiedi le tue credenziali"** e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1290 – Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE PENALE

Art. 624 – Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

Art. 628 – Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Art. 123 – Natanti

Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei natanti a motore.

Art. 127 – Soggetti esclusi dall'assicurazione

Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del natante responsabile del sinistro.

Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;

il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 144 - Azione diretta del danneggiato

Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un natante o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

Il trasferimento di proprietà del natante o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;

la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;

la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro natante o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al natante, viene ceduto il contratto di assicurazione.

La garanzia è valida per il nuovo natante o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al natante o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di postvendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
 - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
 - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
 - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
 - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
 - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 agosto 2023